

_Lettera_N_2788

Al Prefetto della S. Congregazione dei VV. e RR., cardinale Innocenzo Ferrieri
*Torino, 18 giugno 1878

Eminenza Reverendissima,

Interrogato se io in qualità di Superiore Generale della Congregazione Salesiana abbia realmente accordato dispensa al Conte Cays di Giletta dal compiere un intero anno di Noviziato, incorporandolo prima del suo termine alla sopradetta Congregazione per mezzo dei voti semplici, e per quale motivo io avrei ciò fatto, rispondo candidamente al primo quesito affermativamente: quanto al secondo confesso pure con tutta umiltà che io credetti in buona coscienza di poter ciò fare tanto rispetto alla validità, quanto rispetto alla liceità dell'atto.

Per la validità mi sembrarono militare sufficientemente le ragioni seguenti. Per una parte non è emanata, che io mi sappia, una dichiarazione autorevole, se la legge del Tridentino Sess. 25, Cap. 15, secondo cui si prescrive sotto pena di nullità doversi premettere un anno intero di Noviziato alla incorporazione negli istituti religiosi, riguardi solo la professione solenne oppure si estenda anche alla incorporazione che si fa coi voti semplici. Per altra parte gli autori, che ne hanno scritto, non sono in ciò d'accordo.

Il Bouix, accreditato canonista contemporaneo, nel suo trattato De jure regularium part. IV. Cap. V. N. II si pronunzia apertamente per la validità dell'incorporazione fatta prima di compiere l'anno intero del noviziato.

Volendo tuttavia camminare con sicurezza in tale materia, ho fatto richiesta ad un Eminentissimo Porporato del suo parere, il quale, dopo interrogato il S. Padre, mi rispose che non v'era ragione di dubitarne e quindi poteva tranquillamente seguire l'approvato autore (Bouix) che accennava.

Del resto sarà almeno permesso il dubitarne. In questo caso trattandosi di legge rigorosa potremo nel dubbio, stando ai principii generali, interpretare la legge nel senso più stretto e rigoroso, ed ammettere senza tema di errare, che sia valida l'incorporazione del Novizio prima ancora ch'egli abbia compiuto interamente il noviziato.

Partendo da un altro principio si può similmente osservare, che la legge citata del Tridentino parla della necessità dell'anno intero per la validità della professione.

La legge essendo rigorosa, come abbiamo detto, vuole essere interpretata nella stretta significazione dei termini, secondo cui la parola professione significa solennità di voti religiosi. Dunque di questi soli si potrà interpretare a buon diritto la legge del Tridentino. A conferma di tutto ciò si noti, che dove secondo la recente disciplina si parla dei voti semplici da premettersi ai voti solenni, si stabilisce bensì, che sia nulla la Professione solenne se non precedano i voti semplici, non s'accenna però mai che siano parimenti nulli i voti semplici dove non vengano preceduti da un anno intero di Noviziato. Segno evidente che la S. Sede non ha credute necessarie le medesime condizioni per gli uni e per gli altri.

E meritamente, giacché i voti solenni sono assolutamente indispensabili, e difficilmente vi si può arrecare rimedio, quando siano emessi incautamente e senza avere almeno compite le prove: dove ciò non accade pei voti semplici. Onde si fa manifesto che le leggi stabilite pei voti solenni non si possano per sola analogia e senza parità di causa estendere ai voti semplici.

Finalmente nemmeno per parte delle Costituzioni Salesiane potrebbe affermarsi che sia invalida una tale dispensa dall'anno intero del Noviziato: perché in nessun luogo di esso viene stabilito che tale dispensa non si possa accordare dal Superiore Generale.

Provata così la validità della dispensa rimane a stabilire nel nostro caso la liceità.

Senza dubbio una tale dispensa sarebbe illecita, come contraria agli interessi

della religione e del Novizio, se non vi fossero gravi ragioni per fare una eccezione, come dice il Bouix nel luogo citato.

Ma nel nostro fatto si tratta di un caso straordinario; si tratta cioè di una persona molto distinta per pietà, per talenti, per dottrina, per vita lunga ed operosa in servizio di Dio: di un dotto laureato in utroque jure, istruito nella sacra teologia dommatica e morale, eletto a membro del Parlamento Sardo, in cui fece belle prove di scienza e di coraggio cristiano in compagnia dell'amico conte Solaro della Margherita, di un intelligente direttore della Società di S. Vincenzo de' Paoli, chiaro per nobiltà e per censo patrimoniale, provveduto di titolo pei sacri ordini, che prima ancora di principiare il Noviziato passò vari mesi in prova della vita religiosa, che meditava di abbracciare, nella casa madre dei salesiani, rinunciando ai comodi della vita nella grave età di oltre a sessantacinque anni.

Onde non rimaneva lungo a dubitare né delle ottime qualità del Novizio, né della maturità della deliberazione, né della fermezza nel santo proposito, né del bene che avrebbe potuto fare in servizio della religione e della chiesa, anzi era scopo della dispensa il rimeritare per una parte un uomo, che aveva dato un esempio così singolare di virtù e di sante intenzioni, e di metterlo in grado di giovare il più che si potesse prontamente a quei tanti bisogni, cui la nascente Congregazione è chiamata per divina bontà a provvedere.

In prova di tutto ciò valga l'autorità stessa dell'Arcivescovo di Torino Monsignor Gastaldi, che con lettera indirizzata al Novizio credette potergli dare un segno di stima col dispensarlo tutto da sé dalle testimoniali richieste per ammettere lecitamente il novizio alla tonsura ed agli ordini minori.

Con tutta la fiducia di essermi giustificato immune da errore e da colpe, mi dichiaro, come è mio dovere, sempre pronto alla osservanza delle leggi ecclesiastiche ed a quelle norme, cui la Sacra Congregazione piacesse prescrivermi per mia condotta e per il buon governo della Congregazione Salesiana.

Obbl.mo Umil.mo servitore Sac. Gio. Bosco